



Codice di condotta Fornitori

18.10.2024

Rev. 0





Sommario

INTRODUZIONE.....4

IMPEGNO DEI PARTNER DI UNICALCE4

PRINCIPI DI INTEGRITÀ ETICA4

 Diritti umani 4

 Rispetto delle comunità locali..... 4

 Divieto del lavoro minorile 5

 Rispetto dei diritti individuali dei dipendenti 5

 Rispetto dei diritti di associazione..... 5

 Prevenzione delle molestie e delle discriminazioni, promozione dell’inclusione e dell’accessibilità – Pa-
 rità di genere 5

 Conflict Minerals 5

ETICA NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI5

 Divieto di corruzione ed influenze illecite 5

 Conflitto d’interesse 6

 Competizione leale 6

 Rispetto delle sanzioni e delle normative sul controllo delle esportazioni 6

 Tutela dei dati e della privacy 6

SALUTE E SICUREZZA DELLE PERSONE.....7

AMBIENTE7

SEGNALAZIONI DI POTENZIALI VIOLAZIONI – SISTEMA DI WHISTLEBLOWING8

MONITORAGGIO E CONTROLLO.....8

MODIFICA DEL CODICE CONDOTTA.....8



1 INTRODUZIONE

Unicalce S.p.A. è costantemente impegnata a svolgere le proprie attività commerciali in conformità con i propri valori e con pratiche di sostenibilità, costruendo una cultura aziendale di trasparenza ed integrità basata sul comportamento etico, in conformità alla normativa di riferimento.

Le nostre attività prevedono il coinvolgimento di numerosi Fornitori di vari prodotti, beni e servizi, pertanto, Unicalce S.p.A. si aspetta e chiede - in una logica di naturale connessione con il Codice Etico aziendale - che anche i suoi fornitori e partner facciano altrettanto, riconoscendo che tale impegno costituisca parte essenziale del rapporto contrattuale.

I fornitori di Unicalce riconoscono, inoltre, che tale impegno sarà preso in considerazione ai fini della valutazione condotta dalla Società per monitorare il rischio di responsabilità sociale d'impresa correlato alla sua catena di fornitura.

Nel presente documento per "Partner" ci si riferisce a qualsiasi partner commerciale di Unicalce; a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: fornitori, subappaltatori, rivenditori, distributori, trasportatori, partner commerciali, etc.

2 IMPEGNO DEI PARTNER DI UNICALCE

I partner si impegnano a rispettare i principi stabiliti nel presente Codice di condotta e nel Modello di Organizzazione Gestione e controllo ex D. lgs 231/01 della Società (liberamente consultabile all'indirizzo: <https://www.unicalce.it/azienda/impegno/>) per tutta la durata del contratto, inclusi eventuali rinnovi o proroghe. Al fine di garantire il rispetto di tali principi, i partner si impegnano quindi ad adottare le misure interne idonee e necessarie.

I Partner riconoscono che l'impegno di cui sopra costituisce parte essenziale del contratto, cosicché eventuali violazioni e comportamenti difformi rispetto a quanto previsto dal presente Codice potranno condurre, nel rispetto delle leggi vigenti, fino alla risoluzione contrattuale del rapporto per giusta causa o inadempimento contrattuale.

3 PRINCIPI DI INTEGRITÀ ETICA

In particolare, il partner si impegna a rispettare le seguenti regole di condotta e principi etici nel rapporto con Unicalce S.p.A.

3.1. Diritti umani

Il Partner deve sempre sostenere e rispettare - nei rapporti con tutti i propri stakeholder - la tutela dei diritti umani, così come definiti a livello internazionale; deve altresì adottare misure adeguate al fine di garantire che siano evitate qualsiasi potenziali ipotesi di violazione dei diritti umani. Deve rispettare i principi della "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" del 1948 e la "Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)" sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, rifiutando qualsiasi forma di pratica lavorativa inumana o degradante, come punizioni corporali, bullismo, molestie morali e sessuali, lavoro costretto o minacciato e, più in generale, deve prevenire qualsiasi commissione o complicità nelle violazioni dei diritti umani.

3.2. Rispetto delle comunità locali

La vicinanza e l'interazione con le comunità locali costituiscono una delle nostre priorità, attraverso un modello di sviluppo orientato al dialogo e sempre più attento alle esigenze del territorio. Chiediamo ai nostri Partner di operare secondo i medesimi i principi.



3.3. *Divieto del lavoro minorile*

Il Partner non deve sfruttare il lavoro minorile e non deve assumere alcun minore in violazione delle leggi vigenti sul lavoro o che non abbia concluso il periodo di istruzione obbligatoria.

3.4. *Rispetto dei diritti individuali dei dipendenti*

Il Partner deve garantire condizioni di lavoro dignitose e remunerare i lavoratori in modo equo, ottemperando a tutte le leggi, i regolamenti ed i contratti in materia di retribuzione e orari di lavoro applicabili. Non deve, altresì, richiedere ai propri dipendenti di lavorare più del numero massimo di ore settimanali consentito dalla legge.

3.5. *Rispetto dei diritti di associazione*

Il Partner deve rispettare il diritto dei lavoratori di associarsi, di organizzarsi e di aderire ad eventuali associazioni.

3.6. *Prevenzione delle molestie e delle discriminazioni, promozione dell'inclusione e dell'accessibilità – Parità di genere*

Il Partner deve prevenire qualsiasi forma di molestia, comprese le molestie sessuali, e/o il bullismo sul posto di lavoro per allinearsi all'approccio antidiscriminazione di Unicalce S.p.A. Il Partner non deve tollerare le discriminazioni basate su sesso, razza, religione, età, disabilità, identità di genere, orientamento sessuale o sull'appartenenza alle categorie protette dalla legge locale. I candidati e i dipendenti devono essere valutati in base alla loro capacità di svolgere il lavoro.

Il Partner promuove al proprio interno l'adozione e la concreta attuazione di specifiche politiche per il contrasto delle molestie sul luogo di lavoro e per la parità di genere in linea con la strategia e gli obiettivi definiti dall'Unione Europea.

3.7. *Conflict Minerals*

La Conflict Minerals Regulation dell'Unione Europea richiede agli importatori di stagno, tantalio, tungsteno e oro (indicati anche come "3TG") con sede nell'UE di garantire che i loro minerali siano procurati in modo responsabile e che le loro catene di approvvigionamento non contribuiscano a finanziare conflitti armati o altre pratiche illegali.

Sebbene la catena di fornitura globale per questi minerali sia molto complessa e stratificata e rintracciare l'origine di questi minerali ponga importanti ostacoli, la Società richiede ai propri fornitori di impegnarsi a non approvvigionarsi di prodotti costituiti da minerali provenienti da Paesi potenzialmente coinvolti che utilizzano i ricavi di queste materie prime per finanziare guerre e conflitti.

4 ETICA NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI

Il Partner deve rispettare i più elevati standard nella conduzione degli affari.

4.1. *Divieto di corruzione ed influenze illecite*

Unicalce S.p.A. richiede un impegno concreto nella lotta contro la corruzione, istituendo una cultura di integrità, trasparenza e lotta ai conflitti di interesse. I partner si impegnano a rispettare i principi stabiliti nella **Politica anticorruzione per consulenti, agenti e fornitori** della Società per tutta la durata del contratto, inclusi eventuali rinnovi o proroghe.

Al fine di garantire il rispetto di tali principi, i partner si impegnano quindi ad adottare le misure interne idonee e necessarie ad evitare qualsiasi forma di corruzione, concussione o traffico di influenze illecite, laddove, direttamente o indirettamente, si troverebbe a:

- offrire un vantaggio indebito a una persona, affinché tale persona compia impropriamente o si astenga dall'eseguire un atto relativo alle sue funzioni o abusi della propria influenza, per ottenere da un'autorità pubblica una decisione a vantaggio dell'offerente;



- accettare un vantaggio indebito per compiere impropriamente o astenersi dall'eseguire un atto rientrante nelle proprie funzioni;
- abusare della propria influenza per ottenere una decisione di un'autorità pubblica a vantaggio dell'offerente.

Tale divieto vale:

- sia nei confronti della persona attiva (che offre l'indebito vantaggio), che di quella passiva (che lo accetta), in quanto entrambe sanzionabili, a prescindere dal fatto che la persona passiva abbia sollecitato o meno il vantaggio;
- sia nel settore privato che in quello pubblico.

Da ultimo si ricorda che, secondo quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo della società e dalle procedure interne, è fatto divieto di effettuare regalie e/o omaggi ai dipendenti e collaboratori della Unicalce, salvo che gli stessi non siano di modico valore, intendendosi per tale un importo massimo di 100€.

4.2. Conflitto d'interesse

Il Partner non deve tollerare conflitti di interesse o influenze illecite ed è tenuto a riportare immediatamente ogni ipotesi di conflitti di interesse, ove coinvolgano personale di Unicalce, come a mero titolo esemplificativo nel caso di:

- strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli della Società (sia personali che di terzi);
- aziende che intendono entrare in rapporti d'affari con la Unicalce S.p.A.;
- utilizzazione delle informazioni acquisite in ragione della propria posizione aziendale in maniera tale da creare conflitto tra interessi personali ed interessi aziendali.

4.3. Competizione leale

Il Partner deve rispettare tutte le leggi antitrust e sulla concorrenza applicabili ovunque operi, impegnandosi ad evitare qualsiasi pratica anticoncorrenziale, ipotesi di collusione con i concorrenti su prezzi, turbative d'asta, ripartizioni del mercato o a scambiare informazioni sensibili. Il Partner, nel caso in cui si trovi in posizione dominante, non deve abusarne per eliminare la concorrenza o per imporre condizioni commerciali eccessive o discriminatorie.

4.4. Rispetto delle sanzioni e delle normative sul controllo delle esportazioni

Il Partner comprende che, per tutte le questioni relative al suo rapporto con Unicalce, non deve intraprendere alcuna transazione con qualsiasi paese, persona o entità con cui le transazioni commerciali sono vietate dalle normative sulle sanzioni economiche delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, della Gran Bretagna e degli Stati Uniti.

4.5. Tutela dei dati e della privacy

Il Partner deve rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili sulla protezione dei dati, nonché le raccomandazioni, le linee guida e gli orientamenti emessi dagli organismi di regolamentazione competenti, nonché adottare le misure appropriate per proteggere i dati personali e la privacy delle persone, anche durante il trattamento dei dati dei dipendenti Unicalce.

Il Partner deve proteggere le informazioni sensibili, riservate e proprietarie, compresi i dati/le informazioni personali, contro l'accesso, la distruzione o l'uso non autorizzati, nonché eventuali modifiche e divulgazioni, adottando adeguate misure di sicurezza fisica ed elettronica, tra cui la mitigazione dei rischi emergenti per i sistemi di informazione mediante l'installazione di programmi di sicurezza informatica segnalando tempestivamente, a Unicalce, eventuali violazioni dei dati o incidenti di sicurezza.



5 SALUTE E SICUREZZA DELLE PERSONE

Il Partner deve garantire che il proprio personale operi in condizioni e ambienti di lavoro sicuri e sani, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti locali e della **"Politica della Sicurezza"**, garantendo al personale la più adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Partner deve disporre dei sistemi organizzativi e della struttura necessari per identificare e mitigare i rischi per la salute e la sicurezza, nonché prendere tutte le precauzioni opportune per prevenire eventuali incidenti e lesioni, ed in particolare deve:

- prevedere e/o implementare adeguate strutture organizzative e procedure per un'efficace gestione dei rischi per la salute e per la sicurezza e rispettare – laddove applicabili in ragione delle attività svolte per conto di Unicalce S.p.A. – le procedure e/o istruzioni operative di sicurezza del Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro (SGSL) di Unicalce S.p.A. e dello stabilimento e/o cava oggetto delle attività svolte;
- garantire che tutti i dipendenti siano consapevoli dei rischi e adeguatamente formati sull'attuazione delle misure di controllo, nonché sui canali di segnalazione per ogni eventuale problematica di sicurezza;
- assicurarsi che Unicalce S.p.A. sia sempre informata sui rischi introdotti nella propria organizzazione, nonché su come utilizzare e conservare i propri prodotti in modo sicuro.

6 AMBIENTE

Unicalce, al fine di perseguire i propri obiettivi di decarbonizzazione e di sostenibilità, chiede ai propri fornitori di collaborare con la Società e contribuire partecipando nella riduzione del consumo di risorse naturali, progettando prodotti più efficienti dal punto di vista energetico e riducendo le complessive emissioni di carbonio, in linea con le principali raccomandazioni internazionali e nazionali.

Il Partner deve garantire che il proprio personale operi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti ambientali applicabili e della **"Politica Ambientale"** di Unicalce S.p.A. (liberamente consultabile all'indirizzo: <https://www.unicalce.it/sostenibilita/>), garantendo una adeguata formazione in materia ambientale al personale che effettui attività aventi un impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali.

Il Partner deve disporre dei sistemi organizzativi e della struttura necessari per identificare e mitigare i rischi per l'ambiente, nonché prendere tutte le precauzioni opportune per prevenire eventuali incidenti, ovvero ridurre gli impatti ambientali delle proprie attività e, in particolare si impegna a:

- prevedere e/o implementare adeguate strutture organizzative e procedure per un'efficace gestione dei rischi ambientali e rispettare – laddove applicabili in ragione delle attività svolte per conto di Unicalce S.p.A. – le procedure e/o istruzioni operative di sicurezza del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) di Unicalce S.p.A. e dello stabilimento e/o cava oggetto delle attività svolte;
- effettuare la misurazione dei processi e degli aspetti ambientali ad essi associati, attraverso l'individuazione di indicatori, e di valutarne rischi ed opportunità correlati;
- controllare e, quando possibile, ridurre gli impatti ambientali con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili nella progettazione e modifica degli impianti produttivi;
- gestire i propri impianti produttivi in modo da migliorare, per quanto possibile, le prestazioni ambientali e prevenire l'inquinamento dell'ambiente, in considerazione anche delle esigenze e delle aspettative delle Parti Interessate;
- ottimizzare l'utilizzo di risorse naturali, privilegiando in particolare l'uso di fonti energetiche rinnovabili;
- sensibilizzare e qualificare i propri fornitori e appaltatori facenti parte della catena di fornitura di Unicalce, in relazione al rispetto delle norme ambientali.



7 SEGNALAZIONI DI POTENZIALI VIOLAZIONI – SISTEMA DI WHISTLEBLOWING

Ai sensi dell'art. 4 del D. lgs 24/2023 Unicalce S.p.A. ha attivato un canale di segnalazione interna che garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta (segnalato) o della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Le segnalazioni whistleblowing possono essere effettuate in forma scritta, ovvero orale, con le modalità informatiche indicate nel presente capitolo.

Il Soggetto responsabile per la gestione delle segnalazioni "whistleblowing", pertanto, raccoglie, valuta ed analizza per quanto di propria competenza, le segnalazioni che siano trasmesse mediante l'accesso alla seguente piattaforma dedicata:

<https://unicalce.whistlelink.com/>

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo (definizioni, scopo, responsabilità, fasi di gestione della segnalazione etc.) si rinvia a quanto disciplinato dalla procedura applicabile **"DIR 07 gestione delle segnalazioni di eventuali fatti illeciti ex d.lgs. 24/2023"** (liberamente consultabile all'indirizzo: <https://www.unicalce.it/azienda/impegno/>), in quanto parte integrante e sviluppo operativo del presente documento.

8 MONITORAGGIO E CONTROLLO

Unicalce S.p.A. si riserva il diritto di informarsi in merito al rispetto del nostro Codice di Condotta e di richiedere verifiche dell'operato e delle strutture dei Partner, a proprie spese e con ragionevole preavviso, con o senza il supporto di terzi. Se i risultati di tale controllo o ispezione ci inducono a ritenere che il presente Codice di Condotta non sia rispettato, Unicalce S.p.A. può richiedere azioni correttive o scegliere di interrompere i rapporti in base ai termini contrattuali.

9 MODIFICA DEL CODICE CONDOTTA

Ogni eventuale modifica e/o aggiornamento del presente Codice è di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.



UNICALCE

UNICALCE S.P.A.

Sede legale: Via Ponti, 18 - 24012 - Val Brembilla (BG)

HQ: Via Tonio da Belledo, 30 - 23900 - Lecco Italy

T: +39 0341.2571 | info@unicalce.it | www.unicalce.it